



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **15** del 28/02/2017

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" – sentenza n. 5441/16, Tribunale di Bari – Sez. Lavoro (Cont. n. 1337/15/FO Laera Ines c/ INPS + R.P.); sentenza n. 5689/2015, Tribunale di Lecce e Atto di precetto del 24.01.2017 (Cont. 514/12/DL CO.SI.S Srl c/ R.P.)



## Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi resi in materia di politiche per il lavoro, che comportano debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

### Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati.

**1) Cont. n. 1337/15/FO: Laera Ines c/INPS + R.P. - Sentenza n. 5441 resa in data 10/11/2016 dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.**

In riferimento al contenzioso n. 1337/15/FO, *Laera Ines c/ INPS + R.P.*, con sentenza n. 5441 resa e pubblicata in data 10.11.2016 il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, pronunciava d'ufficio declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rilievo che, nelle more del giudizio, si era realizzato il soddisfacimento della pretesa azionata con la domanda giudiziale (ossia, il pagamento da parte dell'INPS della



prestazione a sostegno del reddito - indennità di mobilità in deroga - richiesta dalla ricorrente), facendo così venir meno l'interesse concreto ed attuale alla pronuncia sul merito del ricorso.

Tuttavia, con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, seguiva la condanna dell'Amministrazione regionale, intervenuta nel giudizio per ordine del Giudice, al pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze di giudizio, liquidate in dispositivo in complessivi: € 1.775,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatorio, avv. Giovanni Di Cagno.

Con nota proforma del 19.01.2017 il nominato difensore antistatario quantificava gli importi di spettanza a titolo di spese e competenze legali in complessivi € 2.589,94, al lordo della prescritta ritenuta d'acconto del 20%.

All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa risulta, vista la richiamata sentenza esecutiva, pari ad € 2.589,94, al lordo della prescritta ritenuta d'acconto del 20%.

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio innanzi indicato, per un importo complessivo di € 2.589,94, si provvede con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

**2) Cont. 514/12/DL CO.SI.S Srl c/ R.P. – sentenza n. 5689/2015 e successivo Atto di precetto del 24.01.2017.**

In relazione al contenzioso in epigrafe indicato, con sentenza n. 5689/2015 il Tribunale di Lecce, pur accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla Regione Puglia nei confronti di CO.SI.S. Srl - accertando come non dovuta alcuna somma in favore della prefata società opposta -condannava tuttavia l'Amministrazione regionale al pagamento, in misura del 50%, delle spese e competenze di giudizio, liquidate per l'intero in complessivi € 6.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e Cpa; la citata pronuncia, unitamente all'ordinanza di correzione che disponeva la rifusione delle spese processuali in favore del difensore anticipatorio della Co.Si.S. Srl, pur risultando notificata con formula esecutiva all'Avvocatura Regionale in data 12.02.2016, non veniva trasmessa alla Sezione Promozione e Tutela del lavoro per il seguito di competenza.

Con successivo atto di precetto notificato all'Avvocatura regionale in data 24.01.2017 e trasmesso alla scrivente Sezione in data 27.01.2017, l'avv. Giovanni Bellini, in qualità di difensore distrattario, dando atto dell'avvenuta estinzione, in data 16.01.2017, della precedente procedura esecutiva mobiliare N.R.G. 3294/2016, intimava il pagamento delle somme rivenienti dalla sentenza 5689/2015 a titolo di spese e competenze legali in misura di metà, maggiorate delle successive spese sostenute sia per la menzionata procedura esecutiva esperita infruttuosamente, sia per il nuovo atto di precetto, per l'importo complessivo ivi indicato pari ad € 5.826,02. L'effettiva somma dovuta, con successiva nota pro-forma trasmessa in data 08.02.2017, veniva quantificata in € 5.836,57.

Per quanto esposto e precisato, al fine di evitare l'ulteriore aggravio di spese che potrebbe determinarsi a carico della Regione Puglia all'esito della preannunciata esecuzione forzata, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 5689/2015 e dal successivo Atto di precetto.




All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa risulta, visti i richiamati provvedimenti esecutivi derivanti dal Cont. n. 514/12/DL, pari ad € 5.836,57, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%, come per legge.

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio innanzi indicato, per un importo complessivo di € 5.836,57, si provvede con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei suindicati creditori si provvederà con rispettive determinazioni dirigenziali della Sezione Promozione e Tutela del lavoro.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Formazione e Lavoro  
Prof. Sebastiano Leo



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_  
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Sono riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi di seguito indicati:

- 1) Sentenza n. 5441/2016 resa dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro nella causa RG n. 11587/2013 per l'importo di € 2.589,94, a titolo di spese procedurali e legali (Cont. 1337/15/FO);
- 2) Sentenza n. 5689/2015 resa dal Tribunale di Lecce e Atto di precetto del 24.01.2017 per l'importo di € 5.836,57 a titolo di spese e competenze legali (Cont. n. 514/12/DL).

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di Euro 8.426,51 derivante dai debiti fuori bilancio indicati all'articolo precedente si provvede con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali", che presenta la dovuta disponibilità.

